Coop sociali, adeguamenti minimi in direzione dell’impresa sociale

La revisione della disciplina dell’impresa sociale ha interessato, come noto, anche gli enti cooperativi e in particolare le cooperative sociali. A tali enti, le disposizioni del D.Lgs. 112/2017 “*si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili”.* La compatibilità delle nuove disposizioni sull’impresa sociale con l’impianto normativo degli enti mutualistici, ha generato fin da subito problemi interpretativi che in parte sono stati risolti con i chiarimenti contenuti nella recente nota congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro.

La citata nota, emessa in risposta a quesiti specifici formulati dalle associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo, ha chiarito che sulle cooperative sociali non incombe, in via generale, l’onere di **dimostrare il possesso dei requisiti** previsti per la generalità delle imprese sociali, né quello di porre in essere **modifiche degli statuti** per adeguarli alle previsioni del D.Lgs. 112/2017. Le società cooperative diverse dalle cooperative sociali, che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale, dovranno per contro dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal decreto di riforma e procedere all’adeguamento dello statuto sociale, nel rispetto delle previsioni del medesimo decreto.

In tema di **cariche sociali**, viene precisato che lo statuto delle cooperative sociali non deve prevedere specifici requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità degli amministratori se non con riferimento agli eventuali amministratori terzi non soci. In tal caso, la cooperativa potrà stabilire i requisiti per gli amministratori terzi anche in sede regolamentare e non necessariamente in sede statutaria.  
Riguardo all’**ammissione ed esclusione dei soci**, si chiarisce che alle cooperative sociali non si applica la disposizione secondo la quale gli statuti o gli atti costitutivi devono disciplinare la facoltà dell’istante (socio da ammettere o da escludere) di investire l’assemblea dei soci o un altro organo eletto in relazione ai provvedimenti di diniego o di esclusione dei soci, essendo materia che trova già una sua disciplina specifica nelle diposizioni degli enti cooperativi.

Si ritiene invece applicabile alle cooperative sociali la disposizione che impone alle imprese sociali di depositare al Registro delle Imprese e **pubblicare sul proprio sito il bilancio sociale**, in quanto tale adempimento risponde all’esigenza di trasparenza e conoscibilità delle attività che caratterizza l’intera disciplina del Terzo settore. Tuttavia, fino all’emanazione delle linee guida (da adottare con decreto del Ministero del Lavoro, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore), l'adozione del bilancio sociale nelle cooperative sociali, il suo deposito al Registro delle Imprese e la pubblicazione sul sito Internet assumono carattere facoltativo, fatta salva l'osservanza di eventuali disposizioni regionali ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’**Albo regionale**.

Riguardo alle operazioni di **trasformazione, fusione, scissione e cessione** di azienda, si chiarisce che non sono assoggettati all’obbligo di relazione giurata sul valore del patrimonio né all’autorizzazione del Ministero del Lavoro gli atti e le procedure che coinvolgono unicamente ed esclusivamente cooperative sociali.  
La nota, infine, ritiene non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni contenute nell’art. 13, cc. 1 e 2 D.Lgs. 112/2017, in tema rispettivamente di lavoro e di attività di volontariato nelle imprese sociali, essendo la materia già disciplinata per le cooperative dalle disposizioni contenute nelle leggi 142/2001 e 381/1991.